Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 361

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 29 dicembre 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510%
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 200 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 361 DEL 29 DICEMBRE 1978:

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **843.**
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria).

LEGGE 23 dicembre 1978, n. **844.**
Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1978 (terzo provvedimento).

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 168

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ORO

PAOLI Amos, nato il 7 settembre 1917 a Barga (Lucca). — Partigiano operante nella formazione « Bandelloni », pur gravemente menomato agli arti inferiori fin dall'infanzia, si adoperava con grande dedizione come staffetta per il collegamento fra formazioni partigiane operanti in Versilia. Su delazione fascista veniva sorpreso nella sua abitazione dove venivano rinvenuti notevoli quantitativi di armi e munizioni. Assumendosi personalmente ogni responsabilità scagionava gli altri compagni di lotta che riuscivano così ad avere salva la vita. Sottoposto ad atroci torture, nulla rivelava della formazione di appartenenza, per cui veniva trucidato facendo olocausto della sua giovine vita che concludeva al grido di: « Viva la Libertà, viva l'Italia ». Fulgido esempio di cosciente valore, di altruismo e di piena dedizione alla causa della Libertà. — Seravezza-Massarosa (Lucca), 25-27 giugno 1944.

(9722)

Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 163

E' concessa la seguente ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

STERPONE Ludovico, nato il 18 settembre 1920 a Neive (Cuneo). — Comandante di squadra di un Distaccamento di presidio di un importante avamposto, attaccato e circondato da preponderanti forze nemiche reagiva con accanita e audace azione a fuoco infliggendo al nemico gravi perdite. Nel proseguo del combattimento, in azione ritardatrice, nell'intento di consentire lo sganciamento della formazione, unitamente a pochi animosi, ostacolava in modo efficace l'avanzata del nemico, fintantochè, sopraffatto, cadeva da prode. — Sourier (Val d'Aosta), 11 settembre 1944.

(9723)

Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1978 registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1978 registro n. 30 Difesa, foglio n. 170

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIE D'ARGENTO

CONTIN Giulio, nato l'11 maggio 1906 a Padova. — Patriota fervente subito dopo l'armistizio entrava in contatto con le formazioni partigiane operanti nel Friuli divenendone ben presto uno dei maggiori animatori ed organizzatori. Ideatore e nel contempo realizzatore di audaci azioni contro il nemico, si distingueva per capacità, coraggio e fede patriottica che facevano di lui un responsabile partigiano ad alto livello. Gravemente ferito, durante un'imboscata tesagli da nazifascisti, veniva catturato e sottoposto a torture. Moriva il 22 marzo 1945 all'ospedale civile di Udine, per le ferite riportate nello scontro di due giorni prima, a compimento della sua eroica esistenza tutta dedicata alla Patria. — Udine, 22 marzo 1945.

TONOLLI Riccardo, nato il 21 febbraio 1923 a Milano. — Partigiano combattente di eccezionale ardimento, nel breve ciclo operativo della lotta partigiana dava costanti prove di coraggio e cosciente sprezzo del pericolo. Sopravvissuto al sanguinoso rastrellamento del giugno '44, si prodigava nel duro lavoro di ricostruzione della formazione. In un audace tentativo di liberare un compagno ferito, prigioniero all'ospedale di Intra di Verbania, veniva a sua volta ferito e catturato. Trascinato sanguinante fino al luogo del martirio cadeva sotto il piombo del plotone di esecuzione dopo aver trovato la forza di attendere in piedi la morte e gridare al vento la sua fulgida fede patriottica. — Intra di Verbania, 4 agosto 1944.

MEDAGLIA DI BRONZO

QUOTISTI Gino, nato il 28 ottobre 1920 a Varano dè Melegari (Parma). — In acceso combattimento a fuoco ravvicinato impegnato dalla pattuglia partigiana di cui faceva parte con il compito di ritardare l'avanzata della formazione nemica, si distingueva per intraprendenza e coraggio. Chiamato in soccorso di un altro gruppo operante in zona non esitava a raggiungerlo per fornire con abnegazione, slancio e ardimento, il suo contributo alla lotta tanto da emergere per valore e combattività fino a cadere sul campo immolando la sua generosa ed intrepida vita. — Monte S. Donna di Borgo Val di Taro (Parma), 6 gennaio 1945.

CROCI

ALIA Vincenzo, nato il 28 novembre 1924 a Genova. — Valoroso partigiano, già distintosi in molteplici azioni a fuoco del proprio reparto, si offriva volontario per compiere una rischiosissima azione, unitosi ad un compagno, si impegnava strenuamente in acceso combattimento contro superiori forze nemiche. Nell'azione del 6 dicembre 1944, colpito da fuoco nemico, cadeva sul campo con l'arma in mano concludendo così la sua giovane ed eroica esistenza. — Viozene-Ormea, 6 dicembre 1944.

ANGLIERI Giuseppe, nato il 30 gennaio 1925 a Milano. — Valoroso combattente, comandante di squadra partigiana, prendeva viva parte a numerosi combattimenti dimostrando particolari doti di coraggio e sereno sprezzo del pericolo. Nel corso di un violento combattimento contro superiori forze nemiche, combatteva con la sua abituale audacia e con ardita perizia, finché, mentre si profilava l'esito felice dello scontro, colpito mortalmente, cadeva sul campo concludendo con onore la sua travagliata esistenza. — Vighizzolo Cantù, 26 aprile 1945.

ARGILLA Angelo, nato il 13 aprile 1915 a Breno (Brescia). — Partigiano combattente partecipò attivamente alla Resistenza unendosi alle formazioni della Valcamonica. Nel corso di una pericolosa missione, intesa a recuperare armi e munizioni per i partigiani che operavano in montagna, cadeva in un tranello tesogli da un militare tedesco e veniva catturato. Sottoposto a spietate torture nulla rivelava che potesse compromettere la causa partigiana. Deportato al campo di sterminio di Mauthausen, concludeva con animo indomito e cosciente sacrificio la sua onorata esistenza. — Mauthausen (Germania), 5 febbraio 1945.

BELLONE Egildo, nato il 12 maggio 1918 a Livorno. — Ufficiale dell'Esercito, sorpreso dall'armistizio in un Paese neutrale, riusciva a raggiungere il suolo patrio e volontariamente si univa alle formazioni partigiane operanti nelle valli ossolane, parteci-

pando con perizia e coraggio a molteplici azioni a fuoco. Durante un duro attacco contro superiori forze avversarie, che effettuavano in zona un rasstrellamento tendente all'annientamento totale delle formazioni colà operanti, incurante di ogni rischio, affrontava con risoluta determinazione l'impari lotta riuscendo, con efficace ed ardita azione, a proteggere il ripiegamento del suo reparto. Colpito a morte, cadeva eroicamente per la causa della Libertà. — Viganella (Novara)-Valle Antrona, 11 aprile 1945.

DAMIAN Mario, nato il 23 marzo 1924 a Tarzo (Treviso). — Giovane partigiano, entrava con consapevole entusiasmo nelle formazioni della Resistenza in cui si distingueva per generosa fervida partecipazione e coraggioso comportamento. In una azione isolata, mentre effettuava un appostamento, scorti tre militari tedeschi, con audace temerarietà, da solo, non esitava ad intimare loro la resa e la consegna delle armi. Mentre due di loro aderivano all'ingiunzione il terzo reagiva fulmineamente ferendolo a morte. Esempio di amor patrio e di intrepido ed audace combattente. — Zona Corbanese Tarzo (Treviso), 22 agosto 1944.

FACCIOLI Giuseppe, nato il 15 marzo 1912 a Greco Milanese (Milano). — Partigiano combattente si distingueva per coraggio e fermezza nella lotta al nemico invasore. Durante un attacco nemico, riusciva con pochi compagni, ad arrestare l'avanzata di un carro armato consentendo la positiva conclusione dello scontro. In un successivo attacco per la rioccupazione della zona contesa cadeva da prode sul campo di battaglia dopo aver sostenuto un'impari lotta con l'avversario. — Mergozzo Monte Gaglio, 17 ottobre 1944.

(9717)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 dicembre 1978, n. **834**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 giugno 1956, n. 775, sull'istituzione di un ruolo speciale transitorio ad esaurimento (RSTE) presso il Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gruppi

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dal seguente:

« Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è classificato nei seguenti gruppi:

1) assistenti;

2) aggiunti di cancelleria;

3) subalterni ».

Art. 2.

Mansioni

Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1956, n. 775, è sostituito dai seguenti:

« Agli assistenti sono attribuite le mansioni della carriera del personale di cancelleria dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

1967, n. 18.

Agli aggiunti di cancelleria sono attribuite le mansioni della carriera esecutiva del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ai subalterni sono attribuite le mansioni del personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri, di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

Art. 3.

Trattamento economico

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento è attribuito il trattamento economico e la relativa progressione dei dipendenti di ruolo dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, sulla base della equiparazione stabilita nella tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 4.

Inquadramento

Il personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento presso il Ministero degli affari esteri che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo degli assistenti, viene inquadrato nella corrispondente qualifica di cui all'allegata tabella 1 con l'attribuzione del parametro 297. Si applica il quinto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nella stessa qualifica di « assistenti » di cui all'allegata tabella 1 viene inquadrato il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data di entrata in vigore della presente legge si trova nel gruppo dei coadiutori, con l'attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla data stessa, conservando i relativi aumenti biennali.

Il personale del suddetto ruolo transitorio che alla data dell'entrata in vigore della presente legge si trova nei gruppi degli aggiunti di cancelleria e dei subalterni viene inquadrato nelle corrispondenti qualifiche rispettive di cui all'allegata tabella 1, con attribuzione dei parametri corrispondenti a quelli in godimento alla stessa data, conservando i relativi aumenti biennali.

Al personale inquadrato a norma dei commi secondo e terzo viene riconosciuta, ai fini del conseguimento della classe di stipendio successiva a quella di inquadramento, l'anzianità posseduta nel parametro di provenienza fino ad un massimo di anni tre.

Ai soli fini giuridici, gli effetti dell'inquadramento di cui ai commi precedenti prenderanno data dal 1° gennaio 1976.

Art. 5.

Indennità di servizio all'estero

Al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio all'estero spetta un'indennità di servizio costituita dall'indennità base di cui all'allegata tabella 2, con le eventuali maggiorazioni spettanti in forza del terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

La tabella 21 allegata al decreto del Presidente della Repubblica citato nel precedente comma è sostituita dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

dalla tabella 2 allegata alla presente legge.

Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento occupano presso gli uffici all'estero i posti di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, secondo le seguenti corrispondenze:

1) primo assistente, se in godimento dei parametri 255 o 297;

2) assistente, se in godimento del parametro 218;

3) primo aggiunto di cancelleria, se in godimento dei parametri 183 o 213;

4) aggiunto di cancelleria, se in godimento del parametro 163;

5) primo subalterno, se in godimento dei parametri 143 o 165;

6) subalterno, se in godimento del parametro 133.

Al personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge occupa presso gli uffici all'estero posti di assistente capo viene mantenuto *ad personam* il titolo di cui sopra, con diritto all'indennità di servizio di cui all'allegata tabella 2.

Art. 6.

Estensione di norme

A parziale modifica di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento si applicano, per quanto riguarda la durata ed il trattamento economico, le disposizioni sul congedo ordinario previste per il personale dei ruoli organici dal decreto el Presidente della Repubblica sopra citato.

In aggiunta a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 257 dello stesso decreto del Presidente della epubblica 5 gennaio 1967, n. 18, allo stesso personale i applicano le disposizioni degli articoli 207 e 208 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Art. 7.

Adeguamento economico

Qualsiasi variazione del trattamento economico metropolitano verificatasi in favore del personale dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri si intende estesa automaticamente al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento avuto riguardo alle corrispondenti qualifiche e parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualsiasi variazione del trattamento economico verificatasi in favore del personale dei ruoli organici dello stesso Ministero in servizio all'estero, si intende estesa automaticamente, purché spettante, nei limiti di cui al terzo comma dell'articolo 257 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al personale del ruolo speciale transitorio ad esaurimento in servizio presso la stessa sede, avuto riguardo alle qualifiche ed ai parametri rivestiti dal personale in questione.

Qualora per effetto dell'inquadramento spetti nella nuova qualifica una indennità di servizio all'estero inferiore a quella in godimento al momento dell'inquadramento, la differenza verrà corrisposta a titolo di assegno personale riassorbibile con l'attribuzione della indennità superiore.

Art. 8.

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le norme della legge 30 giugno 1956, n. 775, nonché quelle del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche ed integrazioni, sempre che siano compatibili con la presente legge.

All'onere finanziario di cui alla presente legge, calcolato complessivamente in lire 310 milioni fino alla fine del 1978, si provvede a carico del capitolo 1503 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il 1978 ed a carico dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA 1

PARAMETRI DEL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

QUALIFICA	Parametro	Anni di permanenza nella classe di stipendio	Qualifiche e classi di stipendio corrispondenti nei ruoli ordinari del personale civile dello Stato (tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079)
			Carriera di concetto:
Assistenti	297	—	Cancelliere (segretario) principale alla 2ª classe di stipendio
	255	5	Cancelliere (segretario) principale alla 1ª classe di stipendio
	218	4	Cancelliere (segretario) alla 3ª classe di stipendio
			Carriera esecutiva:
Aggiunti di cancelleria	213	—	Coadiutore principale alla 2ª classe di stipendio
	183	5	Coadiutore principale alla 1ª classe di stipendio
	163	4	Coadiutore alla 3ª classe di stipendio
			Carriera ausiliaria:
Subalterni	165	—	Commesso capo alla 2ª classe di stipendio
	143	7	Commesso capo alla 1ª classe di stipendio
	133	4	Commesso alla 3ª classe di stipendio

TABELLA 2

INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE TRANSITORIO AD ESAURIMENTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Funzioni	Indennità mensile lorda
Assistente capo Primo assistente	L. 115.000
Assistente	» 92.000
Primo aggiunto di cancelleria	» 87.000
Aggiunto di cancelleria	» 75.000
Primo subalterno	» 68.000
Subalterno	» 62.000

LEGGE 6 dicembre 1978, n. **835.**

Delega al Governo ad emanare nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) aggiornare e riordinare, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza e alla regolarità dell'esercizio ferroviario in relazione alle moderne esigenze del traffico e all'impiego di più progrediti impianti, mezzi e sistemi di esercizio delle ferrovie, le norme contenute nel « Regolamento circa la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate », approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1787, e successive aggiunte e modificazioni, nonchè contenute in altri provvedimenti legislativi e regolamentari riguardanti i seguenti settori:

comportamento degli utenti delle ferrovie e del pubblico in genere nell'ambito ferroviario e in prossimità dello stesso;

attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti; procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative; devoluzione dei proventi delle sanzioni stesse;

disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio;

sistemi di protezione degli attraversamenti dei passaggi a livello e prescrizioni per gli utenti, tenuto conto delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, concernente la circolazione stradale, e successive modificazioni e aggiunte;

utilizzazione del personale e svolgimento dei servizi di trasporto in caso di mobilitazione delle forze armate e di guerra;

interventi per la rimozione di cadaveri rinvenuti sulla sede ferroviaria e per la rimozione del materiale rotabile in caso di incidente;

obblighi e responsabilità dei direttori di esercizio delle ferrovie in concessione o in regime di gestione commissariale governativa.

Nell'esercizio di tale attività, il Governo si dovrà ispirare al criterio di attuare il più ampio decentramento amministrativo, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali territoriali, quali definiti dagli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed al principio di disciplinare con le norme delegate le materie coperte da riserva di legge e le situazioni comunque inerenti a diritti personali dei cittadini ed all'ordine pubblico, e di rinviare ai provvedimenti previsti dal successivo punto *b*) la regolamentazione delle altre materie;

b) determinare, tenendo conto del prevalente carattere tecnico della regolamentazione dell'esercizio ferroviario, gli organi competenti ad emanare od approvare norme regolamentari e disposizioni interne, in particolare nelle seguenti materie:

organizzazione tecnica e amministrativa del servizio ferroviario e modalità del suo svolgimento;

collaudi e controlli degli impianti, delle opere d'arte e del materiale rotabile;

conservazione ed efficienza degli impianti fissi e del materiale rotabile;

modalità di esecuzione delle diverse mansioni del personale addetto al servizio ferroviario, comportamento del personale medesimo nei confronti degli utenti e dei terzi;

c) provvedere al riordinamento e all'aggiornamento delle disposizioni per la polizia, la sicurezza e la regolarità dei servizi di trasporto, con il criterio della estensione della validità, oltre che alle ferrovie in concessione o esercitate in regime di gestione commissariale governativa, a tutti gli altri pubblici servizi di trasporto terrestre che siano rimasti di competenza degli organi dello Stato e, per quanto concerne le disposizioni in materia di polizia e sicurezza dello esercizio, anche ai servizi trasferiti alla competenza delle regioni;

d) prevedere modificazioni alle vigenti disposizioni di legge in tema di reati connessi con l'esercizio ferroviario, al fine della unificazione del trattamento penale per gli addetti all'esercizio ferroviario, sia terrestre che marittimo, e tranviario, con l'esclusione di ogni misura restrittiva della libertà personale, per la flagranza di reato purché gli addetti stessi non abbandonino il servizio;

e) abrogare tutte le disposizioni vigenti nelle materie oggetto di delega in contrasto con la futura normativa.

Art. 2.

Le infrazioni, da chiunque commesse, alle norme che saranno emanate in forza della presente legge e che riguardino direttamente la sicurezza dell'esercizio o che siano intese a salvaguardare l'incolumità di altre persone oppure a vietare lo svolgimento di attività abusive di particolare nocumento, nonché le inadempienze e irregolarità da parte dei direttori o responsabili dell'esercizio dei servizi in concessione, saranno soggette alla pena della sola ammenda, fino al limite massimo

di L. 1.000.000, oppure dell'ammenda fino al limite suddetto in alternativa con l'arresto fino a due mesi, sempre che il fatto non costituisca reato più grave.

Nei casi di comminazione di sola ammenda, potrà essere stabilita una procedura che consenta la possibilità dell'oblazione in via amministrativa.

Le altre infrazioni alle norme delegate saranno soggette a sanzioni amministrative del pagamento di somme, fino al limite massimo di L. 100.000.

Art. 3.

Le norme delegate, di cui alla presente legge, saranno emanate con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, di grazia e giustizia e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere di una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e dieci deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Camere.

I decreti che hanno comunque riferimento o attinenza a problemi di competenza regionale sono preventivamente sottoposti al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Si prescinde dai pareri delle Commissioni qualora essi non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — COLOMBO — ROGNONI — BONIFACIO — PANDOLFI — MARCORA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 14 dicembre 1978, n. 836.
Riordinamento dell'Ente teatrale italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Ente teatrale italiano, istituito con legge 19 marzo 1942, n. 365, e classificato nella tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ha lo scopo di promuovere, nel quadro delle direttive emanate dal Ministero del turismo e dello spettacolo, l'incremento e la diffusione delle attività teatrali e di pubblico spettacolo nel territorio nazionale ed all'estero.

A tal fine l'Ente provvede:

a) al coordinamento sul piano nazionale della circolazione dei complessi teatrali, instaurando anche rapporti organici di consulenza e collaborazione con organismi che promuovono o svolgono attività di distribuzione teatrale a livello regionale;

b) alla promozione, al coordinamento e, ove occorra, alla programmazione e gestione di attività teatrali nell'Italia meridionale ed insulare con esclusione di proprie attività produttive;

c) alla programmazione di sale teatrali anche tramite la gestione diretta di esercizi teatrali di proprietà o in uso in base ad accordi o convenzioni con enti, organismi ed imprese, promotori di iniziative locali per la realizzazione di una rete coordinata di distribuzione teatrale;

d) alla promozione di iniziative teatrali italiane all'estero e di iniziative straniere in Italia;

e) alla raccolta e diffusione di elementi, notizie e dati relativi alle attività teatrali, ai fini di documentazione e di studio.

Art. 2.

I commi primo, secondo, terzo, quarto e settimo dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365, e successive modificazioni, sono abrogati.

Organi dell'Ente sono:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori.

Art. 3.

Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate ed esperte nell'attività o nella cultura teatrale, è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo secondo le procedure previste nella legge 24 gennaio 1978, n. 14; convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo; sovrintende alla gestione ed al funzionamento dell'Ente, di cui ha la legale rappresentanza.

In caso di eccezionale necessità ed urgenza ha facoltà di emanare provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione del comitato stesso.

Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.

Qualora, nel corso del triennio, si verifichi una vacanza nella carica, il presidente nominato in sostituzione dura in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Al presidente spetta una indennità di carica la cui misura sarà fissata con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto da:

a) il presidente dell'Ente;

b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;

c) un rappresentante per ciascuno degli enti di cui all'articolo 2, lettera *a*), della legge 19 marzo 1942, n. 365, da questi designati tra esponenti della critica o della cultura teatrale;

d) tre esperti indicati dalle regioni, avendo riguardo alle diverse aree geografiche del territorio nazionale;

e) quattro rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali;

f) sei rappresentanti degli organismi professionali di produzione teatrale;

g) un rappresentante dei lavoratori dello spettacolo;

h) due rappresentanti della drammaturgia italiana designati dalle organizzazioni di categoria.

Il consiglio di amministrazione elegge un vice presidente, fra i componenti di cui alle lettere *e*) ed *f*), che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Il rappresentante di cui alla lettera *b*) viene scelto fra i funzionari della Direzione generale dello spettacolo.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera *d*) vengono effettuate dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi proposti da tutte le regioni, uno per ciascuna di esse, e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

I componenti di cui alla lettera *e*) verranno designati dall'Associazione nazionale degli organismi teatrali regionali di distribuzione promossi dalle regioni o dagli enti locali.

Le designazioni dei componenti di cui alla lettera *f*) sono effettuate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione dell'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa.

La designazione del componente di cui alla lettera *g*) è effettuata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo su indicazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

Qualora, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, non sia stato provveduto alla designazione dei nominativi dei componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, i componenti stessi sono temporaneamente designati d'ufficio dal Ministro del turismo e dello spettacolo, in attesa che abbia luogo la designazione definitiva ad opera dei soggetti competenti a norma dei commi precedenti.

Il consiglio di amministrazione, per il conseguimento delle finalità istituzionali, delibera:

a) lo statuto dell'Ente;

b) le linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente, con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e contemporanea;

c) il bilancio preventivo, il programma annuale di attività ed il conto consuntivo;

d) il regolamento giuridico ed economico del personale;

e) gli acquisti e le alienazioni di beni immobili;

f) il regolamento di amministrazione e di contabilità;

g) l'ordinamento dei servizi.

Lo statuto dell'Ente viene approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministro del tesoro, e deve prevedere l'istituzione di una consulta nazionale di cui facciano parte, tra l'altro, rappresentanti delle regioni e degli enti locali, delle associazioni culturali, dei critici teatrali, degli attori e degli autori drammatici. La consulta deve essere convocata in conferenza di servizio e sentita almeno prima della predisposizione delle linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente nonchè del bilancio preventivo e consuntivo.

Le deliberazioni di cui alla lettera *e*) debbono essere approvate dal Ministro del turismo e dello spettacolo, con provvedimento da adottarsi entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, scaduto il quale le deliberazioni diventano esecutive.

Le deliberazioni di cui alla lettera *c*) sono sottoposte all'approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Le deliberazioni di cui alle lettere *d*), *f*) e *g*) sono approvate secondo le modalità stabilite dall'articolo 29 della legge di cui al precedente comma.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione in cui vengono trattate questioni concernenti il personale dell'Ente può partecipare, con voto consultivo, un rappresentante del personale stesso designato dall'apposita commissione di cui all'articolo 23 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 5.

Il direttore generale dell'Ente è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo su indicazione del consiglio di amministrazione.

Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale viene stabilito secondo le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il direttore generale coadiuva il presidente nella gestione dell'Ente e cura le esecuzioni delle deliberazioni degli organi dell'Ente, sovrintende alle attività degli uffici, esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dallo statuto e dagli organi dell'Ente, provvedendo tra l'altro a stipulare i contratti con le compagnie e le convenzioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1, e quelle con gli istituti bancari, nell'interesse dell'Ente, e a eseguire le deliberazioni del consiglio e del comitato in ordine alla concessione di contributi, sussidi, concorsi e sovvenzioni emanando i conseguenti provvedimenti formali.

Ove il direttore generale sia scelto tra i funzionari dell'Ente, è riconosciuto allo stesso, alla scadenza del contratto a tempo determinato, il diritto di rientrare, anche in soprannumero, nel ruolo dell'ETI con la qualifica e nella posizione corrispondenti a quelle rivestite al momento della nomina a direttore generale.

Art. 6.

Il comitato esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto:

1) dal presidente dell'Ente;

2) dal rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo, di cui al precedente articolo 4, primo comma, lettera *b*);

3) da tre componenti del consiglio d'amministrazione dell'Ente, tra cui un rappresentante degli enti fondatori ed almeno uno prescelto tra i rappresentanti degli organismi teatrali regionali di distribuzione o tra quelli degli organismi di produzione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del consiglio di amministrazione.

Il comitato esecutivo provvede alla gestione dell'Ente. Ad esso spetta:

a) predisporre il programma annuale di attività dell'Ente e darvi attuazione, dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione; attuare e promuovere il coordinamento nazionale della circolazione dei complessi teatrali, nonchè iniziative di studio e documentazione volte a facilitare la divulgazione della cultura teatrale;

b) deliberare i criteri operativi della programmazione e quelli della gestione dei teatri;

c) autorizzare l'impiego dei fondi e le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione;

d) nominare il personale, adottando i provvedimenti relativi al rapporto di impiego ai sensi del regolamento organico;

e) ratificare i provvedimenti urgenti adottati dal presidente e gli atti adottati dal direttore generale per assicurare in caso di necessità il movimento delle compagnie ed il funzionamento dei teatri.

Art. 7.

I componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo assiste il collegio dei revisori.

Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della legge 19 marzo 1942, n. 365.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il personale addetto ai teatri gestiti dall'ETI continua ad essere disciplinato dalla contrattazione collettiva di diritto privato ed è escluso dalla normativa della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411.

Art. 8.

All'Ente teatrale italiano è concesso un contributo straordinario di lire 500 milioni in aggiunta a quello di lire 300 milioni disposto con legge 5 agosto 1975, n. 411, per la definitiva copertura finanziaria degli oneri connessi ai lavori di ristrutturazione, consolidamento e restauro del Teatro Valle e per il parziale ripiano dei disavanzi di gestione.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PASTORINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **837**.

Proroga del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, istitutiva della Commissione parlamentare d'inchiesta e di studio sulle commesse di armi e mezzi ad uso militare e sugli approvvigionamenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La scadenza del termine previsto dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 596, è prorogata di un anno.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — RUFFINI — BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 21 dicembre 1978, n. **838**.

Proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il termine del 31 dicembre 1978 indicato nell'articolo 1, primo e secondo comma, e nell'articolo 2, primo comma, della legge 14 dicembre 1976, n. 847, è prorogato al 31 dicembre 1981.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI — PANDOLFI — MORLINO — OSSOLA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1978, n. **839**.

Concessione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo statale di lire 55 miliardi per l'anno finanziario 1978.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al Comitato nazionale per l'energia nucleare è assegnato per l'anno finanziario 1978, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un contributo di lire 55 miliardi ad integrazione della disponibilità residua che presenta per lo stesso anno finanziario lo stanziamento fissato con legge 22 dicembre 1975, n. 726.

Art. 2.

All'onere di 55 miliardi di lire derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1978 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1978.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla occorrente variazione di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PRODI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1978, n. **840**.

Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 691, concernente il rinvio delle elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi di governo universitario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1978, n. **841**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, recante norme in materia di *imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani.*

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, concernente norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, secondo capoverso, le parole: del presente decreto *sono sostituite con le seguenti*: del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693.

Dopo l'art. 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-*bis*. — Per l'anno 1978 l'imposta di registro relativa al maggiore importo del canone determinato a seguito dell'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392, può essere assolto senza penalità purché il pagamento avvenga entro il 31 gennaio 1979.

Nello stesso termine può essere chiesto il rimborso della maggiore imposta pagata, rispetto a quella dovuta per la variazione del canone conseguente all'entrata in vigore della legge 27 luglio 1978, n. 392.

All'art. 2, primo comma, dopo le parole: deve essere versata entro tale data, *sono aggiunte le seguenti*: , fatto salvo il normale termine di 20 giorni per la registrazione degli atti;

Dopo l'art. 2 sono aggiunti i seguenti:

Art. 2-*bis*. — Nelle ipotesi di aggiornamento od adeguamento del canone previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, verificatesi nel corso dell'annualità del contratto, si applica l'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Art. 2-*ter*. — Al sesto comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, dopo le parole « l'altra parte contraente », sono aggiunte le seguenti: « anche in deroga all'articolo 8 della legge 27 luglio 1978, n. 392 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 842.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1979, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1979, secondo gli stati di previsione e successive note di variazioni presentati alle assemblee legislative e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1979.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978.

Determinazione degli uffici periferici del Ministero dell'interno competenti a disporre il collocamento a riposo e la liquidazione del trattamento di quiescenza relativi al personale civile dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio presso le questure e gli altri uffici periferici della pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, sono devolute ai prefetti della Repubblica le attribuzioni di cui all'art. 154 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in ordine al collocamento a riposo ed alla liquidazione del trattamento di quiescenza relativi al personale civile dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in servizio presso le questure e gli altri uffici periferici della pubblica sicurezza.

E' altresì, devoluta ai prefetti della Repubblica la competenza a provvedere in ordine al computo, ai fini di quiescenza, con o senza riscatto, di servizi e periodi riconoscibili come stabilito dall'art. 149 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

Art. 2.

Per le province di Trento e Bolzano le attribuzioni di cui sopra sono devolute rispettivamente ai commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

ANDREOTTI — ROGNONI — PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1978
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 42

(10183)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1978.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità in ordine alle avversità atmosferiche che il 22 agosto 1977 hanno colpito il comune di Nocera Umbra.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 13 febbraio 1952, n. 50, per la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, sulle imprese industriali, commerciali ed artigiane colpite da pubblica calamità, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista in particolare la legge 15 maggio 1954, n. 234;

Ritenuto che le avversità atmosferiche che hanno colpito il comune di Nocera Umbra della provincia di Perugia il 22 agosto 1977 sono state di eccezionale gravità, tale da giustificare per i danni causati la dichiarazione dell'esistenza del carattere di pubblica calamità, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 marzo 1954, n. 234, suddetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

E' riconosciuta ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge l'esistenza del carattere di pubblica calamità alle avversità atmosferiche che il 22 agosto 1977 hanno colpito il comune di Nocera Umbra della provincia di Perugia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *settembre* 1978
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 320

(9605)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 13 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975 n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978, 16 ottobre 1978, 30 ottobre 1978, 14 novembre 1978, 20 novembre 1978, 23 novembre 1978, 28 novembre 1978, 1° dicembre 1978, 20 dicembre 1978 e 21 dicembre 1978, con i quali — ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — sono stati approvati, rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11 e n. 12 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25 — nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977 — con nota 19 dicembre 1978, n. VT 382.25.AG/948, ha comunicato un tredicesimo elenco delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 13 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa, elenco che comprende i seguenti enti:

1) scuola materna « Aida Giol » - S. Polo di Piave (Treviso);

2) asilo infantile-scuola materna - Follina (Treviso);

3) asilo infantile « Alfonso Vascellari » - Chiarano (Treviso);

4) scuola materna « cav. Carlo Tittoni » - Vidor (Treviso);

5) asilo infantile « Clotilde e Giuseppe Giacomelli » - Maser (Treviso);

6) asilo infantile « Co. G. Brandolini Falier » - Pradazzi D'Asolo (Treviso);

7) asilo infantile « c.ssa M. Spineda » - Venegazzù di Volpago del Montello (Treviso);

8) asilo infantile « dott. Bernardo Brunelli » - Combai di Miane (Treviso);

9) asilo infantile « Gobbato » - Volpago del Montello (Treviso);

10) asilo infantile « Graziano Appiani » Fanzolo (Treviso);

11) asilo infantile « Graziano Appiani » - S. Giuseppe (Treviso);

12) asilo infantile « Maria Spadotto » - Miane (Treviso);

13) ente morale « asilo infantile Madonna della Salute » - Caniezza-Cavaso (Treviso);

14) asilo monumento - Lancenigo (Treviso);

15) asilo infantile « Monumento ai caduti » - scuola materna « Regina della Pace » - Cornuda (Treviso);

16) asilo infantile « Monumento ai caduti » - Motta di Livenza (Treviso);

17) asilo infantile « Socal-Cunial » - Possagno (Treviso);

18) asilo infantile « Sorelle Geronazzo » - S. Vito di Valdobbiadene (Treviso);

19) scuola materna « Asilo Vittoria » - Roncade (Treviso);

20) asilo infantile « A. Zille e G. Sernagiotto » - Selva del Montello-Volpago (Treviso);

21) asilo infantile « Umberto I » - Castelfranco Veneto (Treviso);

22) asilo infantile « Monumento » - Valmareno-Follina (Treviso);

23) asilo infantile « Adele Fedele Rita Borghi » Varano Borghi (Varese);

24) asilo infantile « Visconti Alfonso Maria » - Caldana-Cocquio-Trevisago (Varese);

25) scuola materna « Andrea Ponti » - Solbiate Olona (Varese);

26) asilo infantile « Angela Dell'Acqua » - Casciago (Varese);

27) Scuola Materna « Angelo e Maria Bongiasca » Ternate (Varese);

28) scuola materna « Anna M. e G. B. Dall'Aglio » Varese (Lissago);

29) asilo infantile « Antonietta Lombardini » - Brusimpiano (Varese);

30) asilo infantile - Abbiate Guazzone (Varese);

31) asilo infantile - Albizzate (Varese);

32) asilo infantile - Biandronno (Varese);

33) asilo infantile - Gaggio Argentera-Cadegliano (Varese);

34) asilo infantile - Cadrezzate (Varese);

35) asilo infantile - Cardano al Campo (Varese);

36) asilo infantile - Cascina Ferrara (Varese);

37) asilo infantile - Castelseprio (Varese);

38) asilo infantile - Castronno (Varese);

39) asilo infantile - Cittiglio (Varese);

40) asilo infantile - Comerio (Varese);

41) asilo infantile - Corgeno-Vergiate (Varese);

42) asilo infantile - Cuirone-Vergiate (Varese);

43) asilo infantile - Daverio (Varese);

44) asilo infantile - Gemonio (Varese);

45) asilo infantile - Ligurno-Cantello (Varese);

46) asilo infantile - Maccagno Inferiore (Varese);

47) asilo infantile - Maccagno Superiore (Varese);

48) asilo infantile - Olgiate Olona (Varese);

49) asilo infantile - Rancio Valcuvia (Varese);

50) asilo infantile - Solbiate Arno (Varese);

51) asilo infantile - Valdomino (Varese);

52) asilo infantile - scuola materna - Cantello (Varese);

53) asilo infantile - Caronno Pertusella (Varese);
54) asilo infantile - scuola materna - Germignaga (Varese);
55) asilo infantile - scuola materna - Orago (Varese);
56) asilo infantile « Aurora ed Antonietta Cerini » - Brenta (Varese);
57) scuola materna « Bernardo e Piero Lucchini » - Portovaltravaglia (Varese);
58) scuola materna Lascito « Boileau-Bergonzoli » - Nasca-Castelveccana (Varese);
59) asilo infantile « Camilla Riva Foscarini » - Cartabbia - Varese;
60) asilo infantile « Carlo Bianchi » - Gazzada (Varese);
61) scuola materna « Carlo Saporiti » - Tradate (Varese);
62) asilo infantile - scuola materna « Carlo Sormani » - Lonate Pozzolo (Varese);
63) asilo infantile « L. Carnelli » - Bolladello-Cairate (Varese);
64) asilo infantile « Castello-Valtravaglia » - Castelveccana (Varese);
65) asilo infantile « Caterina e Anna Malnati » - Induno Olona (Varese);
66) scuola materna « Carlo Berra » - Gerenzano (Varese);
67) asilo infantile « Della Porta » - Cocquio Trevisago (Varese);
68) scuola materna « Divina Provvidenza » - Casbeno-Varese;
69) asilo infantile « Ebe Carugo Giannotti » - Mornago (Varese);
70) asilo infantile « Enrico Candiani » - Gorla Maggiore (Varese);
71) scuola materna « E. De Amicis » - Arcisate (Varese);
72) asilo infantile - scuola materna « Edvige e Antonio Calegari » - Ganna di Valganna (Varese);
73) asilo infantile « Eligio Ponti » - Biumo Superiore-Varese;
74) asilo infantile « Emilio Alemagna » - Barasso (Varese);
75) scuola materna « Enrico e Cesare Tallachini » - Masnago-Varese;
76) asilo infantile « Ernesto e Carlo Brianza » - Lozza (Varese);
77) asilo infantile « Gaetano Buzzi » - Clivio (Varese);
78) scuola materna « Gaetano Crosti » - Cairate (Varese);
79) asilo infantile « Gerli Arioli » - Gavirate (Varese);
80) asilo infantile « Giovanni Schoch e Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde » - Castiglione Olona (Varese);
81) asilo infantile « Giuditta e Giuseppe Leva » - Travedona-Monate (Varese);
82) asilo infantile « G. W. Vasconi » - Besozzo (Varese);
83) asilo infantile - scuola materna « ing. Luciano Scotti » - Laveno Mombello (Varese);
84) asilo infantile - scuola materna « Ippolita Bianchi Gori » - Jerago (Varese);
85) scuola materna « Leopolda Frascoli » - Gurone (Varese);
86) asilo infantile « Lorenzo e Giovannina Antonini » - Morazzone (Varese);
87) scuola materna « Luigi Filiberti » - Cavaria (Varese);
88) asilo infantile « Luigi Malnati - Emma e Silvio Macchi » - Giubiano-Varese;
89) asilo infantile « Luigi Pomini » - Castellanza (Varese);
90) asilo infantile « Macchi-Ricci » - Samarate (Varese);
91) asilo infantile « Macchi Zonda » - Bobbiate (Varese);
92) asilo infantile - scuola materna « Maria Serbelloni » - Taino (Varese);
93) asilo infantile - scuola materna « Paolo Bossi » - Porto Ceresio (Varese);
94) asilo infantile - scuola materna « Peri Piatti » - Velate Varesino-Varese;
95) asilo infantile « Piccinelli Comolli » - Varese;
96) asilo infantile « Paolo Busti » - Venegono Superiore (Varese);
97) asilo infantile « Rigolli » - Golasecca (Varese);
98) asilo infantile « Salvatore Sala » - Bardello (Varese);
99) asilo infantile - S. Ambrogio Olona-Varese;
100) scuola materna « S. Anna » - Busto Arsizio (Varese);
101) asilo infantile « S. Carlo » - Gorla Minore (Varese);
102) asilo infantile « S. Carlo Borromeo » - Origgio (Varese);
103) asilo infantile « S. Cirillo » - Sacconago-Busto Arsizio (Varese);
104) asilo infantile - scuola materna « Francesco d'Assisi » - Venegono Inferiore (Varese);
105) asilo infantile « S. Giulio » - Cassano Magnago (Varese);
106) asilo infantile « S. Giuseppe » - Busto Arsizio (Varese);
107) asilo infantile « S. Gottardo » - Rasa (Varese);
108) asilo infantile « S. Maria del Cerro » - Cassano Magnago (Varese);
109) asilo infantile « Santina Rovera » - Oltrona al Lago-Gavirate (Varese);
110) scuola materna - Cuasso al Piano (Varese);
111) scuola materna - Luvinate (Varese);
112) scuola materna - Schianno (Varese);
113) scuola materna - Viggiù (Varese);
114) scuola materna « Speri Castellini » - Oggiona (Varese);
115) asilo infantile - scuola materna « Luigi Tagliabo » - S. Andrea-Cocquio Trevisago (Varese);
116) asilo infantile « Terzaghi » - Prospiano-Gorla Minore (Varese);
117) asilo infantile « Umberto I » - Bisuschio (Varese);
118) asilo infantile « Franco Giuseppe » - Colmegna di Luino (Varese);
119) asilo infantile « D. Colombo - G. Morandi » - Uboldo (Varese);
120) asilo infantile « A. A. Quaglia » - Bogno-Besozzo (Varese);
121) asilo infantile « Bressanin - Sicher » - Musile di Piave (Verona);
122) asilo infantile « Principessa Maria Letizia » - Murano-Venezia;

123) asilo infantile « S. Giuseppe Calasanzio » - Portogruaro (Venezia);
124) asilo infantile « Zanetti-Meneghini » - Mirano-Venezia;
125) asilo infantile « Abbiate » - Caresana (Vercelli);
126) asilo infantile « Alfonso Tua » - Cavaglià (Vercelli);
127) asilo infantile « Angiono » - Moncrivello (Vercelli);
128) asilo infantile - Andorno Micca (Vercelli);
129) asilo infantile Bianzè (Vercelli);
130) asilo infantile - Vandorno-Biella (Vercelli);
131) asilo infantile - Borgo d'Ale (Vercelli);
132) asilo infantile - Buronzo (Vercelli);
133) asilo infantile « Cartiera Italiana » - Serravalle Sesia (Vercelli);
134) asilo infantile Crescentino (Vercelli);
135) asilo infantile Desana (Vercelli);
136) asilo infantile - Favaro-Biella (Vercelli);
137) asilo infantile - Guardabosone (Vercelli);
138) asilo infantile - Lamporo (Vercelli);
139) asilo infantile - Lozzolo (Vercelli);
140) asilo infantile del capoluogo e ricreatorio Mosso Santa Maria (Vercelli);
141) asilo infantile - Occhieppo Inferiore (Vercelli);
142) asilo infantile Palazzolo Vercellese (Vercelli);
143) asilo infantile - Portula Castagnea (Vercelli);
144) asilo infantile - Portula-Matrice (Vercelli);
145) asilo infantile Pralungo (Vercelli);
146) asilo infantile « Don Fava » Coggiola (Vercelli);
147) asilo infantile « Don Antoniotti » Casa del Bosco-Sostegno (Vercelli);
148) asilo infantile « Domenico Savio » - Salussola (Vercelli);
149) asilo infantile « Filippi » (Vercelli);
150) asilo infantile « Florio » Bioglio (Vercelli);
151) asilo infantile « Istituto Ambrosetti » - Sordevolo (Vercelli);
152) istituto « Cav. R. Martinazzi » asilo e scuola - Quittengo (Vercelli);
153) scuola materna « Lorenzo Cucco » Chiavazza-Biella (Vercelli);
154) asilo infantile « Lorenzo Furno » - (Vercelli);
155) asilo infantile « Lucca » Roppolo (Vercelli);
156) asilo infantile « Luigi Vaglio » Vaglio-Pettinengo (Vercelli);
157) asilo infantile « Milon-Borgogna » Prarolo (Vercelli);
158) asilo infantile e scuola femminile Piazzo-Biella (Vercelli);
159) asilo infantile «Patriarca» Gattinara (Vercelli);
160) asilo infantile « Pietro Lucca » - Zimone (Vercelli);
161) asilo infantile « San Giovanni Battista » Cossila San Giovanni-Biella (Vercelli);
162) asilo infantile « Don Eusebio Francese » - Arborio (Vercelli);
163) asilo infantile « Tamagno-Favre » scuola materna Mongrando Ceresane (Vercelli);
164) asilo infantile « Teresa Gromo Cridis » Vernato-Biella (Vercelli);
165) asili infantili municipali « Tommaso Mora e Umberto I » Vercelli;
166) asilo infantile « Torelli Giudice Malpangotto » Lenta (Vercelli);
167) asilo infantile-scuola materna « Umberto I » - Santhià (Vercelli);
168) asilo infantile « Vineis » - Mongrando Curanuova (Vercelli);
169) asilo infantile « Virginia-Gastaldi » - Netro (Vercelli);
170) asilo infantile - Cigliano (Vercelli);
171) asilo infantile « G. B. Serralunga » - Biella (Vercelli);
172) asilo infantile « Albertina e cav. del lavoro Giovanni Rivetti » - Valdengo (Vercelli);
173) asilo-infantile - Tollegno (Vercelli);
174) scuola materna « Agostini » - Terrossa Roncà (Verona);
175) asilo giardino d'infanza - Cologna Veneta (Verona);
176) asilo infantile - Gazzolo d'Arcole (Verona);
177) asilo infantile - San Pietro di Morubio (Verona);
178) asilo infantile « Cherubina Manzoni » - Minerbe (Verona);
179) scuola materna « V. De Gianfilippi » Bardolino (Verona);
180) asilo infantile « D. E. Panardo » - S. Giorgio in Salici (Verona);
181) asilo infantile « Don Gaetano Provoli » - Caldiero (Verona);
182) scuola materna « Don Gedeone Massaggia » Vigasio (Verona);
183) asilo infantile « Ebe e Aleardo Franchini » Quaderni (Verona);
184) scuola materna « Francesco Meleghetti » Borgo S. Lucia (Verona);
185) scuola materna « G. Bonanome » - Isola Rizza (Verona);
186) asilo infantile fondazione « Cav. Luigi Bertoli » Erbè (Verona);
187) asilo infantile « Marcello Pasti » Bonavicina di San Pietro di Morubio (Verona);
188) scuola materna « Mons. P. Bressan » Povegliano Veronese (Verona);
189) asilo infantile « Principe di Piemonte » - Arcole (Verona);
190) scuola materna « Regina Margherita » - Montorio-Verona;
191) asilo infantile « S. Giuseppe » - Illasi (Verona);
192) asilo infantile - Lazise (Verona);
193) asilo infantile « Antonio Fusari » - Altavilla Vicentina (Vicenza);
194) asilo infantile Ancignano-Sandrigo (Vicenza);
195) asilo infantile - Biella Piano (Vicenza);
196) asilo infantile « Ai Caduti » - Mussolente (Vicenza);
197) asilo infantile Sandrigo (Vicenza);
198) casa materna - Longara (Vicenza);
199) asilo infantile « Cav. L. Chiericati » Campiglia dei Berici (Vicenza);
200) asilo infantile « Ferrarin » - Thiene (Vicenza);
201) scuola materna « Fonato » - Sarcedo (Vicenza);
202) asilo infantile « F.lli Fiorentini » - Lastebasse (Vicenza);
203) asilo infantile « Giovanni e Maria-Luisa Curti » Sovizzo (Vicenza);
204) asilo-scuola materna « Giulia Furlan » - Cartigliano (Vicenza);
205) scuola materna « Giardino d'infanzia Ines Bonazzi » - Arzignano (Vicenza);

206) scuola materna « Maria Ausiliatrice » - Cornedo Vicentino (Vicenza);
207) scuola materna « Maria Immacolata » - Orgiano (Vicenza);
208) asilo infantile « Monumento ai Caduti » - Quinto Vicentino (Vicenza);
209) scuola materna - Montebello Vicentino (Vicenza);
210) asilo infantile - Barbarano Romano (Viterbo);
211) opera pia asilo infantile - Canepina (Viterbo);
212) asilo infantile - Castiglione in Teverina (Viterbo);
213) Giardino d'infanzia « Principe di Napoli » - Cupra Marittima (Ascoli Piceno);
214) asilo infantile - Canonica d'Adda (Bergamo);
215) asilo infantile « Gout Ponti » - Costa Mezzate (Bergamo);
216) asilo infantile « Sac. dott. A. Bietti » - Fornovo San Giovanni (Bergamo);
217) asilo infantile - Casirate d'Adda (Bergamo);
218) asilo infantile « Paolo Boselli » - San Giovanni Bianco (Bergamo);
219) asilo infantile « Bari-Maninetti » - Ardesio (Bergamo);
220) asilo infantile - Averara (Bergamo);
221) scuola materna « C. Carcano » - Treviglio (Bergamo);
222) asilo infantile - Spirano (Bergamo);
223) asilo infantile « Decio e Felice Briolini » - Desenzano al Serio-Albino (Bergamo);
224) asilo infantile « Eroi di Morengo » - Morengo (Bergamo);
225) asilo infantile « Bonfanti » - Colzate (Bergamo);
226) scuola materna « Angela Volpi » - Bedizzole (Brescia);
227) asilo infantile - Calcinato-Capoluogo (Brescia);
228) asilo infantile - scuola materna - Gardone Riviera (Brescia);
229) asilo infantile del centro - Gussago (Brescia);
230) asilo infantile « Biolchi » - Pozzolengo (Brescia);
231) asilo infantile « Caduti di Guerra » - Sulzano (Brescia);
232) scuola materna asilo « G. Garibaldi » - Orzinuovi (Brescia);
233) asilo infantile « Gina Maestri Folonari » - Ludriano (Brescia);
234) scuola materna « Mons. G. Bonomelli » - Nigoline di Cortefranca (Brescia);
235) scuola materna « Paola di Rosa » - Borgosatollo (Brescia);
236) scuola materna « Regina Margherita » - Castegnato (Brescia);
237) scuola materna « Regina Margherita » - S. Zeno Naviglio-Brescia;
238) scuola materna « Soncini » - Pievedizio (Brescia);
239) asilo-scuola materna « Sorelle Girelli » - Borgo Poncarale (Brescia);
240) scuola materna - asilo infantile « Umberto I » - Preseglie (Brescia);
241) scuola materna « Ugoni » - Pontevico (Brescia);
242) scuola materna « Vittorio Emanuele III » - Seniga (Brescia);
243) scuola materna « Principe di Piemonte » - Nuvolento (Brescia);
244) asilo infantile « Villa Lanzi Bucelleni » - Passirano (Brescia);
245) scuola materna - asilo infantile - Lavone V.T. - Pezzaze (Brescia);
246) asilo infantile « Pardo Pannunzio » - Colletorto (Campobasso);
247) asilo infantile - scuola materna « Colombina Poggi » - Isola Sant'Antonio (Alessandria);
248) asilo infantile « Filomena Ruvo » - Scuola materna - S. Martino in Pensilis (Campobasso);
249) asilo infantile « E. e F. D'Ovidio » - Trivento (Campobasso);
250) asilo infantile « Manero » - Cardè (Cuneo);
251) asilo infantile « Scuola Materna » - Centallo (Cuneo);
252) scuola materna « Tommaso Caputo » - Tricase (Lecce);
253) pio istituto « Campana » scuola materna - Seravezza (Lucca);
254) opera pia « Avv. Giuseppe Fregni » scuola materna - Solara di Bomporto (Modena);
255) opera pia « Luppi » scuola materna - San Lorenzo della Pioppa-San Prospero (Modena);
256) istituto San Giuseppe-Fondazione Rossi asilo infantile - Sozzigalli-Soliera (Modena);
257) asilo infantile « Regina Elena » - Laterza (Taranto);
258) ricreatorio « Gemma Marconi » scuola materna - Teramo;
259) opera pia asilo giardino infantile - Cavi-Lavagna (Genova);
260) opera pia Casa ecclesiastica e Birago - Milano;
261) opera pia delle chiese e case parrocchiali povere - Milano;
262) opera pia oratorio di San Carlo - Milano;
263) oratorio S. Luigi Gonzaga - Milano;
264) opera pia della SS. Trinità detta dell'oratorio dei Rossi - Parma;
265) scuola materna - Siziano (Pavia);
266) conservatorio di S. Maria presso Sant'Onofrio (alunnato per scuola elementare, media, magistrale, liceo linguistico) - Roma;
267) conservatorio della SS. Concezione detto anche delle Viperesche (scuola materna e scuola elementare) - Roma;
268) Collegio Nazzareno - Istituti e scuole legalmente riconosciuti - Roma;
269) Ufficio pio - Torino;
270) scuola materna « C. Stagni » - Crevalcore (Bologna);
271) scuola materna - asilo infantile - Nucetto (Cuneo);
272) asilo infantile « Litta » - Vedano al Lambro (Milano);
273) pio istituto « Coniugi Buzzoni-Nigra » - Sartirana Lomellina (Pavia);
274) opera pia « Asilo Savoia » - Roma;
275) istituti riuniti « S. Girolamo della Carità » - Roma;
276) istituto suore terziarie francescane « Deninotte » - Mondovì (Cuneo).

Roma, addì 22 dicembre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(10211)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1978.

Approvazione dell'elenco n. 14 delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che attua la delega di cui all'art. 1 della citata legge 22 luglio 1975, n. 382;

Visto l'art. 25 del predetto decreto 24 luglio 1977, n. 616, che detta norme per il trasferimento ai comuni delle funzioni amministrative relative all'organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, di cui agli articoli 22 e 23 dello stesso decreto;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio 16 luglio 1978, 29 agosto 1978, 9 settembre 1978, 16 ottobre 1978, 30 ottobre 1978, 14 novembre 1978, 20 novembre 1978, 23 novembre 1978, 28 novembre 1978, 1° dicembre 1978, 20 dicembre 1978, 21 dicembre 1978 e 22 dicembre 1978, con i quali — ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 — sono stati approvati, rispettivamente, gli elenchi n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 9, n. 10, n. 11, n. 12 e n. 13 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Considerato che la commissione prevista dal citato art. 25, nominata con decreto del Presidente del Consiglio 23 dicembre 1977, con nota 23 dicembre 1978, n. VT 382.25.AG/1019, ha comunicato un quattordicesimo elenco delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa;

Visti gli atti relativi;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 sopracitato, all'approvazione dell'elenco anzidetto;

Decreta:

E' approvato, ai sensi del settimo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, l'elenco n. 14 delle IPAB - Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che sono da escludere dal trasferimento ai comuni in quanto svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa; elenco che comprende i seguenti enti:

1) asilo infantile - Carbonara Scrivia (Alessandria);
2) asilo infantile « S. Cuore » (scuola materna) - Spigno Monferrato (Alessandria);
3) scuola materna-asilo infantile « S. Giuseppe » - Spinetta Marengo (Alessandria);
4) ente pio istituto « Cianciulli » (scuola materna) - Mirabella Eclano (Avellino);
5) asilo infantile « G.B. Sanguinazzi » - Feltre (Belluno);
6) asilo infantile - S. Agata dei Goti - Capoluogo (Benevento);
7) asilo infantile « Vittorio Emanuele III » - Covo (Bergamo);
8) asilo infantile - Erbanno-Darfo - Boario Terme (Brescia);
9) scuola materna « Regina Pacis » - Pralboino (Brescia);
10) scuola materna Ronco - Gussago (Brescia);
11) asilo infantile S. Pancrazio - Palazzolo sull'Oglio (Brescia);
12) istituto scolastico « Benamati-Bianchi » - asilo infantile - Maderno sul Garda (Brescia);
13) scuola materna « La Ceriola » - Siviano - Montisola (Brescia);
14) scuola materna « Ai Caduti » - Quinzanello - Dello (Brescia);
15) scuola materna « Berasi Caterina » - Pieve di Tremosine (Brescia);
16) asilo infantile « Dario Bernardelli » - Agnosine (Brescia);
17) asilo infantile « Gino Milesi » - Vezza d'Oglio (Brescia);
18) asilo infantile Bastia - Mondovì (Cuneo);
19) asilo infantile « Gandolfi » - Pianfei (Cuneo);
20) asilo infantile « Ribotta » - Racconigi (Cuneo);
21) asilo infantile « V. Peirone » - Rocca de' Baldi (Cuneo);
22) opera pia « De Ferrari » (scuola materna) - Ferrada di Moconesi (Genova);
23) asilo infantile - Capracotta (Isernia);
24) scuola materna non statale « S. Francesco Caracciolo » - Agnone (Isernia);
25) asilo infantile - Maleo (Milano);
26) asilo infantile - Spilamberto (Modena);
27) asilo infantile di Pernate (scuola materna) - Pernate (Novara);
28) scuola materna - Olmo (Perugia);
29) asilo infantile « Rosa Alberti Ciuti » - Crespina (Pisa);
30) asilo infantile - Rotonda (Potenza);
31) asilo infantile « T. Berninzoni » - Spotorno (Savona);
32) conservatorio di S. Eufemia - Roma;
33) istituto educativo per fanciulle «Domus Nostra» - Grottaferrata (Roma);
34) fondazione « Ing. Giancarlo Bonarda » - Roma;
35) opera pia Michelini in S. Pasquale - Roma;
36) venerabile arciconfraternita di S. Caterina da Siena (già Compagnia della Nazione Senese) - Roma;
37) orfanotrofio « S. Maria della neve » (istituto di educazione) - Velletri (Roma);
38) istituto di Tata Giovanni (scuola materna) - Roma;
39) asilo infantile S. Giuseppe di Casto (Vercelli);
40) asilo infantile - Trino (Vercelli);
41) asilo infantile « Bellardone-Barbero » - Villata (Vercelli);
42) asilo infantile « Borsetti » - Occhieppo Superiore (Vercelli);
43) asilo infantile « Ai caduti in guerra » - Crevacuore (Vercelli);
44) asilo « Cerino Zegna » - Ronco-Trivero (Vercelli);
45) scuola materna « Clara Vigliani Albertini » - Candelo (Vercelli);
46) asilo infantile « Silvia Rivetti Mazzucchetti » - Vigliano Biellese (Vercelli);
47) scuola materna « Principe Umberto Amedeo di Savoia-Aosta » - Torino;

48) opera pia « S. Vittore » (scuola materna e circolo giovanile) - Borghetto Borbera (Alessandria);
49) opera pia « Ersilia Matteucci-Saccocci » (asilo e scuola laboratorio) - Barbara (Ancona);
50) asilo infantile «S. Cuore» - Pratovecchio (Arezzo);
51) opera pia-asilo infantile « A. Garibaldi » - Monopoli (Bari);
52) scuola materna « Asilo Infantile » - Vesio-Tremosine (Brescia);
53) asilo infantile « Nob. G. Gaifami Treccani » - Montichiari (Brescia);
54) casa del Sacro Cuore di Gesù (asilo infantile, orfanotrofio e laboratorio femminile e casa di riposo) - S. Agata di Puglia (Foggia);
55) asilo infantile « Dott. Alfredo Strumbolo » - Piedimonte di S. Germano (Frosinone);
56) asilo infantile « S. Vincenzo » - Ugento (Lecce);
57) asilo infantile « Giovanni Rossi » - Pontedellolio (Piacenza);
58) scuola materna « Malvicini-Bozzini » - Ziano (Piacenza);
59) asilo infantile « Luigi Cianni » - Castelnuovo di Farfa (Rieti);
60) conservatorio Ave Gratia Plena (asilo infantile Simone Torre) - Pareti-Nocera Superiore (Salerno);
61) scuola materna « Giacomo Guastavino » - Varazze (Savona);
62) scuola materna « S. Massimo » - Torino;
63) scuola materna non statale Montalto Dora (Torino);
64) opera pia « Grattarola » (scuola elementare parificata) - Solero (Alessandria);
65) opera pia « Ferraro » (scuola materna, casa di riposo) - Incisa Scapaccino (Asti);
66) asilo infantile « Brondolo » - Isola d'Asti (Asti);
67) opera pia asilo infantile « Adele e Fernanda Lamma » - Casalecchio di Reno (Bologna);
68) convitto femminile della provvidenza (scuola materna, doposcuola e convitto) - Bra (Cuneo);
69) ritiro « Povere Figlie » - Piobesi d'Alba (Cuneo);
70) istituto S. Anna (scuola elementare e doposcuola) - Bra (Cuneo);
71) opera pia « Filippo Mantovani » (scuola materna-doposcuola) - Mirabello (Ferrara);
72) opera pia « Ospedale Asilo Savioli » (scuola materna) - Riolo Castelfranco Emiliano (Modena);
73) opera pia Casa di Provvidenza (casa di educazione) - Sala Baganza (Parma);
74) casa di misericordia « Agostino Denis » (asilo) - Torino;
75) istituto Amaretti (asilo infantile) - Poirino (Torino);
76) fondazione « Gesù Maestro » (asilo infantile) - Forno di Coazze (Torino);
77) istituto « Pro Pueritia » (scuola materna) - Piossasco (Torino);
78) istituto della sacra famiglia - formazione Saccarelli (istituto di educazione asilo infantile e doposcuola) - Torino;
79) istituto Santamaria (scuola materna ed elementare) - Torino;
80) istituto di S. Vincenzo de' Paoli (laboratorio educazione, scuola materna) - Virle Piemonte (Torino);
81) opera pia « Collegio Convitto Sella » (istituto di educazione) - Mosso S. Maria (Vercelli);
82) fondazione « Villaggio dei Ragazzi » (istituto di educazione) - Maddaloni (Caserta);
83) opera pia Gasdio - Prea-Roccaforte Mondovì (Cuneo);
84) fondazione italiana « Antonio Devoto » (asilo e istituto di educazione) - Chiavari (Genova);
85) istituto di studio e lavoro - Chiavari (Genova);
86) istituto Sacchieri (scuole elementari, medie e medie superiori) - Montagnana (Padova);
87) conservatorio Carminello ad Arco (istituto educativo) - Pagani (Salerno);
88) opera sociale A.S. Regina - Siena;
89) asilo infantile « S. Luigi » - Mombaruzzo (Asti);
90) asilo infantile « Testa » - Grana (Asti);
91) scuola materna « G. Pantaleo » - Bitonto (Bari);
92) scuola materna « San Giovanni Bosco » - Curno (Bergamo);
93) asilo infantile-scuola materna non statale - Mozzanica (Bergamo);
94) scuola materna « Principessa Mafalda » - Colombaro-Cortefranca (Brescia);
95) asilo infantile « Mafalda » - Montichiari (Brescia);
96) asilo infantile - Castelletto Stura (Cuneo);
97) asilo infantile « Regina Margherita » - San Giovanni Rotondo (Foggia);
98) asilo infantile « Degiosa » - Alessano (Lecce);
99) asilo infantile - Albairate (Milano);
100) pio istituto pei figli della provvidenza (scuola elementare e media) - Milano;
101) asilo infantile - Varzi (Pavia);
102) opera pia Misericordia Maggiore (cappella musicale, doposcuola, ufficiatura e manutenzione Basilica S. Maria Maggiore) - Bergamo;
103) asilo infantile - Ornavasso (Novara);
104) asilo infantile e scuola materna - Pallanzeno (Novara);
105) asilo infantile - Piedimulera (Novara);
106) scuola materna « Umberto I » - Sarmato (Piacenza);
107) asilo infantile di Villa Tagliata - Guastalla (Reggio Emilia);
108) asilo infantile « Cav. Antonio Mazza » - Bardineto (Savona);
109) asilo infantile « Simone Stella » - Loano (Savona);
110) asilo infantile-scuola materna - Piscina (Torino);
111) asilo infantile « S. Vito » (scuola materna) - Piossasco (Torino);
112) scuole materne - asili infantili di Luino e Creva - Luino (Varese);
113) asili infantili aportiani « Principe di Napoli » - Verona;
114) asilo infantile « Paolo Crosara » - San Bonifacio (Verona);
115) istituto Card. M. A. Barbarigo (orfanotrofio femminile - scuola materna ed elementare) - Tarquinia (Viterbo);
116) asilo infantile « Coniugi Comm. Piero e Matilde Cavalli » - Villa di Serio (Bergamo);
117) asilo infantile « Coniugi Bernardelli » - Prabione di Tignale (Brescia);
118) scuola materna « G. Ferrari » - Manerbio (Brescia);
119) scuola materna « Maria Trivero » - Villa di Salò (Brescia);

120) scuola materna « Peschiera Maraglio » - Monte Isola (Brescia);
121) asilo infantile-scuola materna - Bagnolo Mella (Brescia);
122) asilo infantile « Don Angelo Merici » - Manerba del Garda (Brescia);
123) scuola materna « Battista Portesi » - Ciliverghe (Brescia);
124) asilo infantile - Vignola (Modena);
125) asilo infantile comunale « Stoppani » - Fara Novarese (Novara);
126) asilo infantile « Umberto I » - Borgo S. Giovanni-Carmagnola (Torino);
127) asilo infantile - Casale Monferrato (Alessandria);
128) asilo infantile « Regina Margherita » - Grottazzolina (Ascoli Piceno);
129) scuola materna-asilo infantile - Castell'Alfero (Asti);
130) asilo infantile « Isabella Grassi » - Schilpario (Bergamo);
131) asilo infantile - Zanica (Bergamo);
132) asilo « Colombo Paltrinieri » - Paiata Pepoli-Crevalcore (Bologna);
133) scuola materna « Cav. Pietro Corradini » - Carpenedolo (Brescia);
134) asilo infantile « Cesare Deretti » - Torbole Casaglia (Brescia);
135) asilo infantile-scuola materna « F. Carini » - Botticino Sera (Brescia);
136) asilo infantile « Angelo Sibilla » - Frabosa Soprana (Cuneo);
137) asilo infantile « Umberto I » - Alatri (Frosinone);
138) scuola materna « Antonio Ghigliozzi » - Arenzano (Genova);
139) asilo infantile « Basso » - Lavagnola (Savona);
140) asilo infantile - Ortovero (Savona);
141) asilo infantile « Pietro Monte » - Tonengo Canavese (Torino);
142) asilo infantile-scuola materna - Andezeno (Torino);
143) scuola infantile « Vigliardi Melchioni » - Vernone-Marentino (Torino);
144) asilo infantile-scuola materna « Principe Umberto » - Susa (Torino);
145) asilo infantile « Virginio Berta » - Casabianca-Bertolengo (Torino);
146) scuola materna « Asilo Infantile E. De Amicis » - Asolo (Pavia);
147) asilo infantile « Irene e Luigi Grigioni » - Gornate Olona (Varese);
148) asilo infantile « Cornelio Maggia » - Pettinengo (Vercelli);
149) asilo infantile - Veglio (Vercelli);
150) fondazione « Demetrio Benni » (asilo d'infanzia) - Vetrana di Budrio (Bologna);
151) scuola materna « T. Zarri » - Castelmaggiore (Bologna);
152) opera pia « Nov. A. Cassato » (collegio scuola) - Brescia;
153) venerabile confraternita di S. Girolamo - Rimini (Forlì);
154) fondazione Almerici (scuola elementare a tempo pieno) - Montecchio-Cesena (Forlì);
155) fondazione « Istituto Figli del Popolo » - Cesena (Forlì);
156) istituto « Prati » per l'assistenza dei malati poveri a domicilio - Forlì;
157) istituto per orfani « Giovanni Maria Fabbri » (scuola materna) - S. Savino-Monte Colombo (Forlì);
158) asilo infantile - Genova-Nervi;
159) asilo infantile - Crevari - Genova-Voltri;
160) istituto « Camerini-Rossi » - Padova;
161) scuola materna « Orazio Tretti » - Campodoro (Padova);
162) fondazione « Marco Sartori Borotto » (scuole materne) - Este (Padova);
163) pii conservatori di S. Caterina, soccorso e Gasparini (scuola materna) - Padova;
164) istituti femminili raggruppati (scuola elementare) - Parma;
165) orfanotrofio femminile « Galletti-Abbiosi » - Ravenna;
166) ospizio per l'infanzia « Mons. G. Morelli » - Ravenna;
167) asilo infantile « Vittorio Pela » - Castelguglielmo (Rovigo);
168) asilo infantile - Catibona (Savona);
169) scuola materna « F. Siccardi » - Albenga (Savona);
170) asilo infantile - Albissola Marina (Savona);
171) asilo infantile-orfanotrofio « G. Barzellotti » - Piancastagnaio (Siena);
172) asilo infantile « Carlotta Carpanini Lupi » (scuola materna) - Lerici (La Spezia);
173) pio istituto Carpanini Giovanni Battista fu Pellegro - Lerici (La Spezia);
174) opera pia « Barolo » (istituto d'istruzione e di educazione) - Torino;
175) opera pia collegio Artigianelli - Torino;
176) asilo infantile « G. Fioravanzo » - Breganze (Vicenza);
177) scuola materna « G. Zanella » - Chiampo (Vicenza);
178) asilo infantile « Matteazzi Orazio Papà e Mamma » - Grumolo delle Abbadesse (Vicenza);
179) asilo infantile « Monumento ai Caduti » Parola-Torri di Quartesolo (Vicenza);
180) scuola materna parrocchiale di piazza Torlonia - Avezzano (L'Aquila);
181) asilo infantile « Milano » - Dezzo di Calve-Azzone (Bergamo);
182) pio legato Ferrario - Calvenzano (Bergamo);
183) asilo infantile « Plebani Comendulli » - Pumenengo (Bergamo);
184) asilo infantile « Papa Giovanni XXIII » - Adrara S. Martino (Bergamo);
185) asilo infantile « E.V. Secco Suardo » - Lurano (Bergamo);
186) luogo pio della pietà istituto Bartolomeo Colleoni (Bergamo);
187) asilo infantile « Pio X » - Mezzoldo (Bergamo);
188) asilo infantile di Sopraponte - Gavardo (Brescia);
189) scuola materna - Sarezzo (Brescia);
190) asilo infantile « N.M. Campolieti » - Termoli (Campobasso);
191) società per gli asili infantili di carità - Livorno;
192) asilo infantile « Figini Naymiller » - Busto Garolfo (Milano);
193) asilo infantile « Giorgio Pallavicino » - S. Fiorano (Milano);

194) opera pia istituto Limonta - Mairano-Casaletto Lodigiano (Milano);
195) opera pia « Maria Rossi » - Gugnano-Casaletto Lodigiano (Milano);
196) ente opere pie riunite « S. Marco Papa » - Abbadia S. Salvatore (Siena);
197) asilo infantile « Coniugi Vanoletti Gariboldi » - Cazzago Brabbia (Varese);
198) asilo infantile « Domenico Arrigoni » - S. Martino Valmasino (Sondrio);
199) asilo infantile « Gaetano Zuccone » - Quarona (Vercelli);
200) orfanotrofio femminile e scuola materna « G.B. Mottini » - Romano di Lombardia (Bergamo);
201) luogo pio Vicinia di Cerro - Bottanuco (Bergamo);
202) luogo pio « Grattaroli » - Bariano (Bergamo);
203) congrega della carità apostolica - Brescia;
204) casa di lavoro O.P. - scuola materna - S. Marta - Brescia;
205) asilo infantile « Luigi Carnevali » - Mondaino (Forlì);
206) scuola materna « G. Zucchi » - Cusano Milanino (Milano);
207) asilo infantile « Ing. Antonio Santambrogio » - Muggiò (Milano);
208) scuola materna « Casanova » - Capriano Brianza (Milano);
209) fondazione Bonoris - Brescia;
210) asilo infantile « Galli » - Somma Lombardo (Varese);
211) scuola materna « Prospero Alpino » - Marostica (Vicenza);
212) scuola materna - Nanto (Vicenza);
213) scuola materna « Torrigiani » - S. Donato in Poggio (Firenze);
214) opera pia asilo infantile principe di Napoli - Sammichele di Bari (Bari);
215) scuola materna « S. Tommaso » - opera pia - Giovinazzo (Bari);
216) pia opera Madaschi - Adrara San Martino (Bergamo);
217) asilo infantile « Eleonora Pedraglio » - Brunate (Como);
218) asilo infantile « Luigia Vigoni » - Loveno di Menaggio (Como);
219) asilo infantile « Peduzzi Donato Lanee » - Schignano (Como);
220) asilo infantile « Bianchi-Tognacca » - Veleso (Como);
221) opera pia collegio Gallio (istituto di istruzione) - Como);
222) asilo infantile « Marchesina Elena Porro-Lambertenghi » - Cassina Rizzardi (Como);
223) asilo infantile « Antonio Corti » - Lecco (Como);
224) asilo infantile-scuola materna « San Giovanni Evangelista » - Cassina Valsassina (Como);
225) asilo infantile « G. Garibaldi » - Mariano Comense (Como);
226) scuola materna « D. Bernasconi » - Cernobbio (Como);
227) scuola materna « Gina Manzoni » - Maggio di Cremono (Como);
228) opera pia asilo infantile-scuola materna - Rivolta d'Adda (Cremona);
229) asilo infantile - Romanengo (Cremona);
230) asilo infantile « S. Maria Consolata » - Canneto Pavese (Pavia);
231) asilo infantile - Casalbuttano (Cremona);
232) asilo infantile del capoluogo - Grumello Cremonese (Cremona);
233) fondazione « La Benefica Ambrosiana » - Milano;
234) fondazione « Attilio Cassoni » - Milano;
235) asilo infantile « Adelaide Cairoli » - Gropello Cairoli (Pavia);
236) asilo infantile « Regina Margherita » - S. Giorgio Lomellina (Pavia);
237) opera pia parroci vecchi od inabili - Vigevano (Pavia);
238) asilo infantile « Belloni-Quadri » - Certosa di Pavia (Pavia);
239) convitto ecclesiastico dei SS. Apostoli Pietro e Paolo e Santa Caterina Fieschi Adorno - Genova;
240) opera pia poveri di Cristo - Arsago Seprio (Varese);
241) istituti riuniti di beneficenza - Ostra Vetere (Ancona);
242) istituto « De Leo Azzariti » (scuola materna ed educandato) - S. Vito dei Normanni (Brindisi);
243) asilo infantile « Luigi Braga » - Ponteterra di Sabbioneta (Mantova);
244) asilo infantile « Maria Maselli » - Bargnano di Corzano (Brescia);
245) fondazione « Luigi Bernardi » - Brescia;
246) scuola materna - Roccafranca (Brescia);
247) opera pia « Protettorato di S. Giuseppe » - Roma;
248) asilo infantile scuola materna - Crenna - Gallarate (Varese);
249) opera pia Madonna della Bomba - Piacenza;
250) asilo infantile « G. Verdi » - Cortemaggiore (Piacenza);
251) collegio della Guastalla (istituto di istruzione) - Milano;
252) convitto per fanciulli gracili e per orfani di guerra (istituto di istruzione) - Milano-Affori;
253) conservatorio femminile « Santa Maria della Purità » - Atripalda (Avellino);
254) conservatorio « S. Francesco Saverio » - Ariano Irpino (Avellino);
255) istituto educativo assistenziale-pia casa d'istruzione e lavoro - Ariano Irpino (Avellino);
256) asilo infantile « Santa Maria » - Canepa di Sori (Genova);
257) asilo S. Giovanni Battista - Bra (Cuneo);
258) scuola materna - Carrù (Cuneo);
259) asilo infantile « S. Antonio Abate » - Priero (Cuneo);
260) asilo infantile - Moretta (Cuneo);
261) asilo infantile « Regina Elena » - Valgrana (Cuneo);
262) orfanotrofio conservatorio Berti - Cento (Ferrara);
263) opera pia dei Bresciani - Roma;
264) società di esecutori di pie disposizioni - Siena;
265) pio ricovero Nado e collegio femminile delle grazie (istituto educativo-religioso) - Vicenza;
266) asilo infantile - Alanno (Pescara);
267) istituto dell'Immacolata - Bologna;
268) opera pia conservatorio-istituto madri pie franzoniane - Genova-Sampierdarena;

269) orfanotrofio femminile - Galatina (Lecce);
270) opera pia-patronato scuola « De Silvestri » - Rovigo;
271) orfanotrofi provinciali riuniti di S. Filippo Neri e della SS.ma Annunziata - Benevento;
272) scuola materna (asilo) parrocchiale « S. Francesco stimmatizzato » - Chiusi della Verna (Arezzo);
273) asilo infantile « Regina Margherita » - Rubiera (Reggio Emilia);
274) scuola materna « Eugenio Cantoni » - Castellanza (Varese);
275) asilo infantile « Sorelle Tubi » - Pella (Novara);
276) asilo infantile « La famiglia Alzese » - Alzo di Pella (Novara);
277) associazione convitto « Guglielmo Marconi » (istituto di educazione retto dai padri Scolopi) - Camogli (Genova);
278) opera Vianelli - Roma;
279) scuola materna « A. Cappelli » - Villa Carcina (Brescia);
280) scuola materna « L. Ferrante » - Brandico (Brescia);
281) scuola materna « S. Giovanni Battista » - Vighizzolo-Montichiari (Brescia);
282) asilo infantile « Abramo Loda » - Caino (Brescia);
283) patronato della giovane - Torino;
284) asilo infantile « Principe di Piemonte » - Montecchio Maggiore (Vicenza);
285) scuola materna non statale « Ariberto da Intimiano » - Intimiano - Capiago Intimiano (Como);
286) scuola materna non statale « Santa Maria » - Capiago - Capiago Intimiano (Como);
287) ente morale istituto educativo infantile - Gorgonzola (Milano);
288) asilo infantile e scuola di lavoro femminile - Castelvetro (Modena);
289) asilo infantile « C. Finelli » - Avenza-Carrara;
290) asilo infantile - Vejano (Viterbo);
291) asilo infantile « A.F. Aporti » - Palo del Colle (Bari);
292) istituto « Vittoria Razzetti » - scuola elementare statale - Brescia;
293) opera pia parroci vecchi e inabili - Mondovì (Cuneo);
294) asilo infantile della Foce - Genova.

Roma, addì 23 dicembre 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(10212)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, in Bolzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 11 luglio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, con effetto dal 14 febbraio 1977;

Visti i decreti ministeriali 12 dicembre 1977, 13 dicembre 1977 e 21 giugno 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnopan, con sede sociale in Bolzano, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(10049)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1978.

Elevazione delle agenzie consolari di 2ª categoria in Campo Grande e Cuiabà (Brasile) a vice consolati di 2ª categoria.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1949, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 17 settembre 1949, con il quale è stata istituita a Campo Grande (Brasile) una agenzia consolare di 2ª categoria;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, con il quale è stata istituita a Cuiabà (Brasile) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Campo Grande (Brasile) è soppressa.

Art. 2.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Cuiabà (Brasile) è soppressa.

Art. 3.

E' istituito in Campo Grande (Brasile) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo.

Art. 4.

E' istituito in Cuiabà (Brasile) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale d'Italia in San Paolo.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1978

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1978
Registro n. 456, *foglio n.* 180

(9471)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 5 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata fino al 3 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10057)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1978.

Riconoscimento di un ente collaudatore di apparecchi a pressione del Regno di Svezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, sulla costituzione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, di approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331;

Visto l'art. 11, quarto comma, del suddetto regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'equipollenza delle certificazioni degli enti collaudatori esteri alla prova preventiva eseguita dagli agenti tecnici dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per quanto si riferisce ai materiali e ai generatori di vapore provenienti dall'estero;

Visto l'art. 34 dello stesso regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'applicazione ai recipienti di vapore delle disposizioni di cui al predetto art. 11;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, relativo all'assoggettabilità dei recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti alle norme del citato regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, applicabili ai recipienti a vapore;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1972, contenente norme per la costruzione di apparecchi a pressione;

Visto l'art. 23 dell'anzidetto decreto 21 novembre 1972 che abroga talune disposizioni contenute nell'art. 2 del citato decreto 20 agosto 1933;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1974, concernente norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e disposizioni per l'esonero di talune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 10 luglio 1974;

Visto l'art. 50 dell'anzidetto decreto 21 maggio 1974, contenente disposizioni in materia di generatori di vapore, recipienti di vapore e di gas compressi, liquefatti o disciolti, provenienti da Paesi della C.E.E. e da altri Paesi esteri;

Considerato l'accordo sottoscritto a Stoccolma il 6 luglio 1977 rispettivamente dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e dal « AB Statens Anlaggningsprovning »;

Ritenuto che il suddetto organismo collaudatore è riconosciuto dalle competenti autorità del Regno di Svezia;

Ravvisata l'opportunità di semplificare le procedure per l'importazione, in territorio italiano, di generatori di vapore o loro parti, di recipienti di vapore e di recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal Regno di Svezia;

Decretano:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, quarto comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, dell'art. 34 dello stesso regio decreto, dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 agosto 1933, così come modificato dallo art. 23 del decreto ministeriale 21 novembre 1972, nonchè dell'art. 50 del decreto ministeriale 21 maggio 1974, sono equipollenti alla prova preventiva, da eseguirsi alla presenza di un agente tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, i certificati di prove, verifiche e controlli preliminari su materiali, generatori di vapore e loro parti, recipienti di vapore e recipienti fissi di gas compressi, liquefatti o disciolti provenienti dal Regno di Svezia rilasciati dal « AB Statens Anlaggningsprovning ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(9515)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e le sottoindicate condizioni di polizza presentate dalla società per azioni Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

tariffa 21-21 A, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 4% dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, o, immediatamente in caso di sua premorienza, senza o con capitalizzazione delle decrescenze (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 30 aprile 1969, n. 6529);

tariffa 14 u/a, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo o unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con decreto ministeriale 20 novembre 1972, n. 7934);

tariffa 10 2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 10 u 2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11-10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 11-5%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, di un capitale crescente del 5% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente dal secondo anno del 5% o del 10%.

Roma, addì 15 novembre 1978

(9677) p. *Il Ministro*: BALDI

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1978.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla S.p.a. Assicurazioni generali.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni, Assicurazioni generali, con sede legale in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di nuove tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore; e di valori di riscatto;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, in sostituzione delle anologhe in vigore ed i sottoindicati valori di riscatto, della società per azioni, Assicurazioni generali, con sede legale in Roma:

tariffa 5 A J speciale, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato pe-

riodo di tempo (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 16 maggio 1968, n. 6189 e 12 ottobre 1970, n. 7043;

tariffa 14 J, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 dicembre 1967, n. 6065 e 11 maggio 1971, n. 7291);

tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di annualità posticipate certe pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con i decreti ministeriali 15 dicembre 1967, n. 6065 e 11 maggio 1971, n. 7291);

tariffa 1 B R, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964, n. 5097);

tariffa 1 C, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964, n. 5097);

tariffa 1 A B, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo pagabile al massimo fino all'85° anno di età, di un capitale liquidabile alla morte dell'assicurato, in qualsiasi momento essa avvenga (tariffa sostitutiva dell'analoga approvata con il decreto ministeriale 25 agosto 1964, n. 5097);

valori di riscatto dell'assicurazione vita intera a premio unico (in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 21 luglio 1950, n. 837).

Roma, addì 15 novembre 1978

p. *Il Ministro*: BALDI

(9678)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali, in Napoli-Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Elle J - Lavorazioni industriali di Napoli-Barra, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 marzo 1978 al 28 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10058)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1978.

Sostituzione di membri della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Visto il decreto ministeriale 18 gennnaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità dell'Abruzzo;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Considerato che occorre procedere alle relative modifiche del decreto di costituzione della predetta commissione;

Vista la nota n. 10663 datata 13 novembre 1978, con la quale il direttore dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara comunica i nominativi dei rappresentanti del consiglio regionale da chiamare a far parte della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo;

Decreta:

I signori Giuseppe Bolino, Vincenzo Lanciaprima, Alberto La Barba e i signori Giulio Ottaviano, Giuliana Valente ed Emilio Iafolla sono nominati, rispettivamente, membri effettivi e supplenti della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo, in sostituzione dei signori Alfredo Santucci, Ezio Stati, Panfilo Monaco e dei signori Italo Caputo, Giuseppe Di Benedetto e Bruno Cianca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(9513)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerasarda, in Olbia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 5 novembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cerasarda di Olbia (Sassari), con effetto dal 26 marzo 1977;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cerasarda di Olbia (Sassari), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10048)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montedison, stabilimento di Priolo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 6 luglio 1978 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Montedison, stabilimento di Priolo, con effetto dal 13 giugno 1977;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Montedison, stabilimento di Priolo, è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10063)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comeba - Costruzioni metalmeccaniche del Basento, in Borgo Macchia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Comeba - Costruzioni metalmeccaniche del Basento, con sede in Borgo Macchia (Matera), con effetto dal 13 dicembre 1976;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comeba - Costruzioni metalmeccaniche del Basento, con sede in Borgo Macchia (Matera), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10050)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imac, in Modica.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 febbraio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Imac di Modica (Ragusa);

Visti i decreti ministeriali 24 marzo 1978 e 28 settembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 settembre 1977 al 25 giugno 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Palermo;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Imac di Modica (Ragusa), è prolungata fino al 24 settembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10051)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La metalli industriale, in Roma, stabilimento di Campo Tizzoro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La metalli industriale, con sede in Roma, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La metalli industriale, con sede in Roma, stabilimento di Campo Tizzoro (Pistoia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 settembre 1978 al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10055)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1978.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche nella regione Piemonte.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione, di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Piemonte, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Piemonte, provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi.

Alessandria - grandinate del 13 agosto 1978.

Asti - grandinate del 13 giugno, 15 luglio, 13 agosto 1978; nubifragio del 6 agosto 1978.

Cuneo - nubifragi con grandine del 27 maggio, 17 giugno, 6 luglio 1978.

Novara - grandinate del 17 giugno 1978; tromba d'aria con grandine del 24 giugno 1978; alluvione del 7 agosto 1978.

Torino - grandinate del 10, 11, 17, 23 giugno, 6 luglio, 13 settembre 1978; nubifragio con grandine del 6 agosto 1978; alluvioni del 7, 8 agosto 1978.

Vercelli - grandinata del 23 giugno 1978; nubifragio con grandine del 6 agosto 1978; alluvione del 7 agosto 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: MARCORA

(9541)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adige vetro, in Mezzocorona, località Fenice.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della S.p.a. Adige vetro di Mezzocorona (Trento), località Fenice;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adige vetro di Mezzocorona (Trento), località Fenice, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1977 al 18 giugno 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10053)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, in Reggio Calabria, stabilimento a Saline di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978 e 4 ottobre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 16 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata fino al 14 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10060)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Proroga a cinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.G. - Società agricola industriale, in Giulianova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. S.A.I.G. - Società agricola industriale di Giulianova (Teramo);

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento sopra indicato sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 febbraio 1978 al 27 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.A.I.G. - Società agricola industriale di Giulianova (Teramo), è prolungata fino al 26 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10054)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1978.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 19 maggio 1978, con il quale è stata accertata nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento di parte dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, sospesi entro il trimestre 23 novembre 1977-22 febbraio 1978;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978 e 20 settembre 1978 di concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico (Reggio Calabria) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Montebello Jonico per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Liquichimica Biosintesi, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 luglio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10059)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1978.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterdaunia, stabilimento di Lucera.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Laterdaunia, stabilimento di Lucera (Foggia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Laterdaunia, stabilimento di Lucera (Foggia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1978 al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10052)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1978.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre, stabilimento di Terni.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montedison stabilimento di Terni ex Montefibre stabilimento di Terni;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 24 aprile 1978 e 9 agosto 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 maggio 1977 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Terni della S.p.a. Montedison ex Montefibre, stabilimento di Terni, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10064)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 ottobre 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centoottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa (Pescara).

Il periodo di centoottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centoottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10061)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1978.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente: « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa (Pescara) ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 ottobre 1977;

Visto il decreto ministeriale di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa (Pescara);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Scafa (Pescara), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1978

Il Ministro: SCOTTI

(10062)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2749/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2750/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'ammontare forfettario per l'olio d'oliva non trattato, totalmente ottenuto in Grecia e trasportato direttamente da questo Paese nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 2751/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2752/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che introduce, per la campagna 1978-79, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2753/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce per la campagna 1978-79, le norme generali relative all'aiuto alla produzione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2754/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo all'intervento nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2755/78 della commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2756/78 della commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2757/78 della commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2758/78 della commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2759/78 della commissione, del 27 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 331 *del* 28 *novembre* 1978.

(306/C)

Regolamento (CEE) n. 2760/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione del protocollo finanziario tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 2761/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1508/76, (CEE) n. 1514/76 e (CEE) n. 1521/76, relativi alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, dell'Algeria e del Marocco (1978/1979).

Regolamento (CEE) n. 2762/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina, che fissa, per il periodo 1° novembre 1978-31 ottobre 1979, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Tunisia.

Regolamento (CEE) n. 2763/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, che fissa, per il periodo 1° novembre 1978-31 ottobre 1979, l'importo aggiuntivo da detrarre al prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 2764/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria che fissa, per il periodo 1° novembre 1978-31 ottobre 1979, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario dell'Algeria.

Regolamento (CEE) n. 2765/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Turchia che fissa, per il periodo 1° novembre 1978-31 ottobre 1979, l'importo aggiuntivo da detrarre dal prelievo applicabile all'importazione nella Comunità di olio d'oliva non trattato originario della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 2766/78 del consiglio, del 23 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1180/77, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia (1978/1979).

Regolamento (CEE) n. 2767/78 della commissione, del 28 novembre 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2768/78 della commissione, del 28 novembre 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2769/78 della commissione, del 24 novembre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2770/78 della commissione, del 24 novembre 1978, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 2771/78 della commissione, del 28 novembre 1978, recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2772/78 della commissione, del 28 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili al perborato di sodio, della sottovoce doganale 28.46 ex B, originario della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2773/78 della commissione, del 28 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai manichi di scope e spazzole, di legno, della sottovoce doganale 44.25 ex B, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2774/78 della commissione, del 28 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai materiali da intreccio tessuti o parallelizzati, comprese le stuoie di Cina, le stuoie grossolane ed i graticci; impagliature per l'imballaggio di bottiglie, della voce doganale ex 46.02, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2775/78 della commissione, del 28 novembre 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento e simili, della voce doganale 68.12, originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 2705/77 del consiglio.

Pubblicati nel n. L 332 *del* 29 *novembre* 1978.

(307/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili in comune di Bussana di San Remo

Con decreto interministeriale 1° dicembre 1978, n. 704, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di alcuni relitti e scarpate della ex strada militare del deposito esplosivi di Bussana di San Remo (Imperia), partita catastale 2160, mappali 932 di mq 75; 908 di mq 90; 960 di mq 68 e 810 di mq 330 del foglio di mappa 7, della superficie complessiva di mq 563.

(9909)

MINISTERO DELLA SANITA'

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Thisem L dell'impresa Sivam S.p.a.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1978 è revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Thisem L concessa all'impresa Sivam S.p.a., in Milano, via Scarlatti, 30, con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(9801)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 247

Corso dei cambi del 20 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	828,70	828,70	828,63	828,70	828,75	828,85	828,88	828,70	828,70	828,70
Dollaro canadese	699,45	699,45	699,85	699,45	699,46	698,85	699,80	699,45	699,45	699,45
Franco svizzero	506,85	506,85	506,60	506,85	506,88	505,90	506,76	506,85	506,85	506,85
Corona danese	161,31	161,31	161,80	161,31	161,31	161,20	161,35	161,31	161,31	161,30
Corona norvegese	164,60	164,60	165 —	164,60	164,53	165,10	164,55	164,60	164,60	164,60
Corona svedese	192,32	192,32	192 —	192,32	192,28	191,80	192,32	192,32	192,32	192,30
Fiorino olandese	417,50	417,50	415,75	417,50	416,98	418,90	417,55	417,50	417,50	417,50
Franco belga	28,19	28,19	28,13	28,19	28,58	28,50	28,64	28,19	28,19	28,60
Franco francese	197,80	197,80	197,75	197,80	197,41	197,10	197,39	197,80	197,80	197,82
Lira sterlina	1669,80	1669,80	1668,75	1669,80	1668,27	1669,70	1670 —	1669,80	1669,80	1669,82
Marco germanico	452,09	452,09	451,55	452,09	452,12	450,85	452,78	452,09	452,09	452,18
Scellino austriaco	61,709	61,709	61,60	61,709	61,72	61,52	61,72	61,709	61,709	61,52
Escudo portoghese	18,15	18,15	18 —	18,15	18,11	18,30	18,05	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,827	11,827	11,81	11,827	11,82	11,90	11,835	11,827	11,827	11,82
Yen giapponese	4,296	4,296	4,27	4,296	4,28	4,35	4,29	4,296	4,296	4,30

Media dei titoli del 20 dicembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,350
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,375
» 5 % (Ricostruzione)	101,025
» 5 % (Città di Trieste)	101,300
» 5 % (Beni esteri)	100,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,475
» 5,50 % » » 1968-83	84 —
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	81,150
» 6 % » » 1971-86	79,225
» 6 % » » 1972-87	77,600
» 9 % » » 1975-90	86,800
» 9 % » » 1976-91	85,725
» 10 % » » 1977-92	86,575
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,500
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,10
» » » » 1-10-1979	101,025
» » » » 1- 1-1978/80	100,625
» » » » 1- 3-1978/80	100,575
» » » » 1- 6-1978/80	100,475
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,675
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,025
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,625
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,90
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,675
» » » 10 % 1- 1-1981	95,450
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,375
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	89,550
» » » 12 % 1- 4-1982	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 dicembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	828,75
Dollaro canadese	699,625
Franco svizzero	506,805
Corona danese	161,33
Corona norvegese	164,575
Corona svedese	192,32
Fiorino olandese	417,525
Franco belga	28,615
Franco francese	197,595
Lira sterlina	1669,90
Marco germanico	452,135
Scellino austriaco	61,714
Escudo portoghese	18,10
Peseta spagnola	11,831
Yen giapponese	4,293

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 248

Corso dei cambi del 21 dicembre 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	840,80	840,80	840,98	840,80	840,75	828,90	840,70	840,80	840,80	840,80
Dollaro canadese	710,30	710,30	708 —	710,30	710,10	699,80	710 —	710,30	710,30	710,30
Franco svizzero	508,02	508,02	509 —	508,02	509,75	506,80	507,90	508,02	508,02	508 —
Corona danese	162,45	162,45	163,50	162,45	162,38	161,25	162,40	162,45	162,45	162,45
Corona norvegese	165,05	165,05	165,50	165,05	164,93	166,10	164,95	165,05	165,05	165 —
Corona svedese	193,55	193,55	193,50	193,55	193,54	191,85	193,52	193,55	193,55	193,55
Fiorino olandese	417,50	417,50	418 —	417,50	418,07	418,95	418,10	417,50	417,50	417,50
Franco belga	28,534	28,534	29 —	28,534	28,65	28,55	28,646	28,534	28,534	28,50
Franco francese	196,31	196,31	196,75	196,31	197,48	198,10	197,05	196,31	196,31	196,30
Lira sterlina	1683,50	1683,50	1683 —	1683,50	1680,65	1683,65	1684,10	1683,50	1683,50	1683,50
Marco germanico	451,55	451,55	451,20	451,55	452,14	455,80	451,90	451,55	451,55	451,55
Scellino austriaco	61,63	61,63	61,70	61,63	61,72	61,50	61,72	61,63	61,63	61,60
Escudo portoghese	18,15	18,15	18,20	18,15	18,23	18,35	18,20	18,15	18,15	18,15
Peseta spagnola	11,90	11,90	11,95	11,90	11,90	11,95	11,902	11,90	11,90	11,90
Yen giapponese	4,31	4,31	4,33	4,31	4,31	4,35	4,315	4,31	4,31	4,30

Media dei titoli del 21 dicembre 1978

Titolo	
Rendita 5 % 1935	72,150
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	100,425
» 5 % (Ricostruzione)	101,025
» 5 % (Città di Trieste)	101,300
» 5 % (Beni esteri)	100,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,475
» 5,50 % » » 1968-83	84 —
» 5,50 % » » 1969-84	82,475
» 6 % » » 1970-85	81,375
» 6 % » » 1971-86	79,225
» 6 % » » 1972-87	77,850
» 9 % » » 1975-90	86,825
» 9 % » » 1976-91	85,725
» 10 % » » 1977-92	87,275
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	101,025
» » » » 1-10-1979	101,050
» » » » 1- 1-1978/80	100,725
» » » » 1- 3-1978/80	100,625
» » » » 1- 6-1978/80	100,450
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1979	99,775
» » Pol. 9 % 1- 4-1979 I emiss.	99,075
» » » 9 % 1-10-1979 II emiss.	97,675
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	93,950
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	96,850
» » » 10 % 1- 1-1981	95,525
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	81,400
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	98,575
» » » 12 % 1- 4-1982	98,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 dicembre 1978

Valuta	
Dollaro USA	840,75
Dollaro canadese	710,15
Franco svizzero	507,96
Corona danese	162,425
Corona norvegese	165 —
Corona svedese	193,535
Fiorino olandese	417,80
Franco belga	28,59
Franco francese	196,68
Lira sterlina	1683,80
Marco germanico	451,725
Scellino austriaco	61,675
Escudo portoghese	18,175
Peseta spagnola	11,901
Yen giapponese	4,312

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 24 ottobre 1972, e successive integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1978 concernente l'elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale; ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di oculistica in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto oculista presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Ciani Luigi, nato a Minervino Murge l'11 febbraio 1943;
Magliarditi Francesco, nato a Messina il 12 gennaio 1940;
Santo Mario, nato a Melegnano il 17 novembre 1939.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto oculista a prescindere dalla idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Lodi Maura, nata a Genova il 9 novembre 1933;
Rathschüler Romano, nato a Genova il 20 agosto 1928;
Tarricone Michele, nato a Corato il 9 agosto 1932.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1978

Il Ministro: ANSELMI

(9753)

PROVINCIA DI TRENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto che con la deliberazione della giunta provinciale numero 5790 del 30 giugno 1978 è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento alla data del 30 novembre 1977;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 9774 del 20 ottobre 1978 avente per oggetto la nomina della commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Trento alla data del 30 novembre 1977;

Vista la legge regionale 24 marzo 1963, n. 11, relativa alla composizione e alla nomina della commissione giudicatrice dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, avente per oggetto « Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità »;

Decreta:

Sono nominati componenti la commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Trento alla data del 30 novembre 1977 i signori:

Presidente:

Mattevi dott. Massimo, ispettore generale dell'assessorato attività sociali e sanità.

Componenti:

Del Dot dott. Mario, incaricato delle funzioni attinenti l'ufficio del medico provinciale;
Schlechter prof. dott. Paolo, primario medico degli istituti ospedalieri di Trento;
Miori prof. dott. Renato, primario medico degli istituti ospedalieri di Trento;
Virdia dott. Pietro, medico condotto.

Svolge le funzioni di segretario il dott Gianfranco Postal, funzionario della carriera direttiva della provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trento, addì 8 novembre 1978

Il presidente: GRIGOLLI

(9756)

OSPEDALE ONCOLOGICO DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di direttore sanitario;
un posto di primario chirurgo;
un posto di primario anestesista;
un posto di aiuto cardiologo;
due posti di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari.

(4602/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100783610)